



TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

il **Tribunale di Lucca**, in persona del Presidente Dott. Gerardo Boragine

e la società

Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A., con sede legale in Livorno (LI) - Scali D'Azeglio n. 2/6

- P.I. 01301540496 Pec amministrazione@pec.astegiudiziarie.eu nella persona del legale rappresentante Dott. Gian Luca Montanini

PREMESSO CHE

- la Società opera nella fornitura di prodotti e servizi per la pubblicità legale e commerciale delle vendite giudiziarie del Tribunale di Lucca;
- la Società è regolarmente iscritta nella sezione A dell'elenco ministeriale dei siti web autorizzati alla pubblicità delle aste immobiliari previsto dal D.M. 31/10/2006 e nel registro ministeriale dei Gestori della Vendita telematica come disciplinato dal D.M. 32/2015 per tutti i distretti di Corte d'Appello italiani;

CONVENGONO CHE

- la Società mette a disposizione del Tribunale n. 1 (una) risorsa specializzata, regolarmente contrattualizzata in modo conforme a quanto disposto dal Ministero con circolare DOG 13/2017 n. 0186223.U, munita di copertura assicurativa, anche per la responsabilità civile verso terzi;
- dal presente protocollo non possono derivare oneri a carico della finanza pubblica; in particolare tale rapporto non comporta alcun onere - diretto e/o indiretto - a carico del Ministero della Giustizia;
- è esclusa ogni possibilità di rivalsa da parte delle Società stipulanti nei confronti del Ministero, ove chiamate in giudizio da parte di terzi per l'attività svolta nel Tribunale;
- il personale deve avere le qualità morali e di condotta, previste dall'art. 35 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
- il personale deve impegnarsi formalmente, con dichiarazione scritta e confermata con giuramento, ove richiesto, da rendere dinanzi al Presidente del Tribunale, a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite presso gli Uffici, anche con riguardo agli atti e documenti eventualmente trattati, nel rispetto della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30 giugno 2003. n. 196 e succ.ve modifiche;
- le attività stabilite nel presente protocollo di intesa non comporteranno l'instaurarsi di

alcun rapporto di lavoro (né subordinato né autonomo) tra il personale messo a disposizione dalla Società e l'Amministrazione;

- i sistemi e le apparecchiature informatiche da utilizzare dovranno rispettare - anche al fine di preservare la sicurezza dei sistemi e dei dati in essi contenuti - le seguenti condizioni: 1) non è consentito l'utilizzo di applicativi idonei a garantire le stesse esigenze assicurate dagli applicativi autorizzati dalla D.G.S.I.A.; 2) i software utilizzati dovranno essere autorizzati dalla D.G.S.I.A.; 3) non è consentita la connessione alla "rete giustizia" di apparecchiature che non siano dell'Amministrazione, salvo che non vi sia preventivo nulla osta del C.I.S.I.A., fornitura della documentazione tecnico-operativa con le eventuali licenze d'uso; assunzione d'impegno, da parte del fornitore, al costante aggiornamento dei sistemi operativi e degli anti-virus; 4) non è consentita, se non nel rispetto delle specifiche condizioni dettate dalla D.G.S.I.A., la connessione tra la "rete unificata giustizia" ed altre reti; 5) dovrà essere garantita la sicurezza dei dati ed il rispetto della normativa in materia di *privacy*;

- i servizi oggetto del presente protocollo non comportano a favore del fornitore vincoli di esclusiva, poiché la Società concorrerà con ulteriori fornitori nella gestione della pubblicità legale ai sensi dell'art. 490, co. 2, c.p.c., e nella gestione delle vendite con modalità telematica secondo il criterio della rotazione temperata degli incarichi, nei termini indicati nella risoluzione del C.S.M. del 23 maggio 2018;

- il suddetto accordo, mira a fornire un adeguato supporto ai professionisti per agevolare i medesimi nell'utilizzo dei servizi messi a loro disposizione dalla Società ed agli offerenti per agevolare i medesimi nella partecipazione alle vendite telematiche immobiliari a mezzo di personale specializzato operante in loco;

- il personale incaricato dalla Società collaborerà altresì con i dipendenti dell'Ufficio giudiziario, con compiti meramente esecutivi e sotto la vigilanza e responsabilità del personale amministrativo, nell'attuazione di progetti concordati tra le parti.

La Società con il presente accordo consegue l'utilità di migliorare e semplificare la propria attività presso l'Ufficio Giudiziario.

Il presente protocollo avrà una durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è prorogabile solo previa richiesta espressa, senza possibilità di rinnovo automatico.

Il protocollo potrà essere risolto anticipatamente, senza preavviso, nel caso in cui:

- l'Ufficio o il Ministero individuino nuovi strumenti idonei a garantire altrimenti gli stessi servizi oggetto del protocollo;

- si manifesti il superamento delle esigenze poste alla base della stipulazione del presente protocollo;

- il Ministero abbia evidenziato all'Ufficio giudiziario o lo stesso

Ufficio giudiziario rilevi l'esistenza di profili di non compatibilità con le regole che governano l'organizzazione ed il buon funzionamento dei servizi di giustizia.

La Società potrà recedere dal presente protocollo prima della scadenza, con formale preavviso da comunicare a mezzo pec 3 mesi prima della data di recesso, qualora dovesse rendersi antieconomico il costo che la Società sostiene per il personale messo a disposizione dell'Ufficio Giudiziario.

Lucca, 2 maggio 2023

Il legale rappresentante
Aste Giudiziarie Inlinea
Dott. Gian Luca Montanini

Il Presidente del Tribunale
Dott. Gerardo Boragine

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL CAPO II - D.LGS. N. 82/2005 E SS.MM.II.